Comune di Modena
Il Sindaco

Modena, 29 aprile 2013
Prot. Gen. 51983/IX.04

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche della zona "Centro Storico"

I L S I N D A C O

Premesso:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto,con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art.54 d.lgs. N 267/2000 hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

- che anche il legislatore nazionale, con l'adozione del recente D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool da parte di minori chiaramente inteso, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando nel contrasto al consumo di alcol dei minorenni una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale e a tal fine è intervenuto proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;

- che nell'ambito delle politiche di animazione del centro storico si collocano iniziative pubbliche di aggregazione cui si sono associate, parallelamente, iniziative promosse dall'imprenditoria privata della somministrazione di alimenti e bevande e dell'intrattenimento che, concentrandosi in zone circoscritte hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale e interessi, creando - di fatto - luoghi di aggregazione serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono nelle piazze e nelle strade nei pressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni vociando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;

- che tale fenomeno, coinvolgente in primo luogo il pubblico giovanile, è localizzato in alcuni punti del centro storico cittadino, costituiti, nella parte est, dalle Vie Gallucci, Rua Pioppa, Corso Adriano, Masone, S. Maria Tornei, Vicolo del Cane e P. Hannover e, nella parte ovest, dall'area perimetrata dalle Vie Castelmaraldo, Cavallerini, Sant'Agata, Piazza Matteotti e Via Emilia Centro, dove spesso vengono anche abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560
sindaco@comune.modena.it

- che questa situazione costituisce un pericolo per i pedoni oltre che arrecare un danno al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo e dell'abitato, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Considerato:

- che l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto in orario tardo pomeridiano e notturno ed è collegato alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi e subito dopo abbandonate per strade, piazze ecc., senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;

- che l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore, sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Municipale nel corso dei servizi ivi svolti, e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, anche attraverso i propri comitati spontanei e la stampa locale, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici, riscontrato in parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessanti e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori di tali spazi;

Visto:

- che nelle zone sopra richiamate il fenomeno descritto, grazie anche all'adozione dell' ordinanza contingibile ed urgente n. 47594/IX.04 del 28 aprile 2012, ha subito un ridimensionamento;
- che le frequentazioni giovanili del centro storico si concentrano soprattutto nell'orario serale/notturno dei mesi primaverili/estivi, quando la città è vissuta maggiormente in convivialità con gli altri al di fuori di ambiti privati ;
- che l'assunzione di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico può comunque associarsi ad episodi di inciviltà e degrado urbano;
- che comportamenti scorretti, molesti o prevaricanti spesso associati alle aggregazioni citate, alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza che limita la libera circolazione delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale;

Preso atto:

- che i comportamenti suindicati rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

- che l'area urbana del centro storico ricompresa tra le di Via Castelmaraldo, Via Cavallerini, Via Sant'Agata, Piazza Matteotti e Via Emilia Centro è stata oggetto, in passato, di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti e schiamazzi e ad altri comportamenti derivanti dall'aggregazione e stazionamento di persone e avventori richiamati dalla concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- che l'amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, ha dato vita ad una serie di progetti volti a mediare le problematiche di conflitto tra i frequentatori abituali della zona ed i residenti sul territorio, con particolare riguardo alle zone dalla cosiddetta "movida" o a ridosso dei locali che richiamano un folto pubblico di avventori, che devono necessariamente essere integrati da strumenti normativi cogenti;

- che per tale situazione sono stati negli ultimi anni organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

- che, anche sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti in via continuativa dalla Polizia Municipale, la concentrazione di pubblici esercizi, che favorisce rilevanti aggregazioni di persone, in un'area fortemente circoscritta e urbanisticamente delimitata, rende difficoltosa l'individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messi in atto dalle stesse, ripetutamente oggetto di segnalazione dei residenti;

Rilevato che l'adozione dello specifico provvedimento citato, che si proponeva di contrastare l'abuso di alcol in alcuni spazi ed aree pubbliche della zona del "Centro Storico" ha prodotto un impatto decisamente positivo in termini di limitazione del consumo non responsabile di sostanze alcoliche riducendone, di conseguenza, le ricadute negative in termini di fruibilità degli spazi pubblici e di civile convivenza con i residenti della zona circostante.

Ritenuto opportuno, fermi i recenti divieti di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 citati in premessa e fermo quanto previsto dall'art. 42bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana, reiterare l'impegno, dell'Amministrazione a dotarsi di uno strumento normativo specifico volto:

- a rendere più esteso, nelle ore serali del periodo primaverile/estivo, il divieto di vendita delle bevande alcoliche nelle aree del centro storico già citate e indicate nel successivo punto 6 del dispositivo, ove sono presenti i fenomeni anzidetti;

- a limitare i problemi di convivenza civile e fruibilità degli spazi pubblici spesso associati al consumo non responsabile di sostanze alcoliche con ricadute sulla percezione di sicurezza per i fruitori di tali spazi e per i residenti dalla zona;

- ad eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro nelle ore tardo pomeridiane e notturne, coincidenti con le fasce orarie di aggregazione e stazionamento, vietando la vendita (per asporto o consumo sul posto) e la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.) dalle ore 18,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;

Confermando che, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi, anche su richiesta degli interessati.

Fermo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare dagli articoli che di seguito si richiamano:

- l'art. 8 comma 1 che disciplina gli "Atti vietati su suolo pubblico" tra i quali, alla lettera f) è indicato quello di "bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso";
- l'art. 8 comma 1bis che disciplina gli "Atti vietati su suolo pubblico" tra i quali è indicato quello di "di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere";
- l'art. 18 comma 1 che impone la **"**Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali" disponendo che "i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita";
- l'art. 18 comma 1bis che impone che "I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita".

Ritenuto inoltre :

1. che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
2. che a livello nazionale l'assunzione di sostanze alcoliche da parte di minorenni è stata vietata per tutelare, in primo luogo, la salute degli stessi e per contenere condotte devianti o prevaricanti che possono incidere direttamente o indirettamente sulla sicurezza urbana;
3. che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
4. che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra le date del 30 aprile e del 31 ottobre;
5. che per le ragioni già esposte sussistano, anche per il corrente anno, le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

Visti:

- il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.Lgs 114/98;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena;
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012;
- l'ordinanza contingibile e urgente n. 47594/IX.04 del 28 aprile 2012

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 23 aprile 2012 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 29 aprile 2012, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 115 del 07/04/2011 ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti",

ORDINA

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche ricomprese nell'area di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 18,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

2. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci ricompresi nell'area di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 18,00 alle ore 07,00 per asporto; è invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati.

3. Ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria ricomprese nell'area di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 18,00 alle ore 07,00; agli stessi è consentita, dalle ore 18,00 alle 22,00, la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6% vol") purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato all'interno dei locali.

4. Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande ricompresi nell'area di cui al successivo punto 6 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in contenitori di vetro, dalle ore 18,00 alle ore 07,00; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni (se autorizzati). A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

5. I divieti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

6. Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il 30 aprile e il 31 ottobre 2013 nelle vie/vicoli/piazze di seguito indicate:
Via Gallucci;
Rua Pioppa;
Corso Adriano;
Via Masone;
Via S. Maria Tornei;
Vicolo del Cane;
Piazza Hannover;

e nell'area perimetrata dalle Vie e Piazze di seguito indicate:

Via Castelmaraldo, Via Cavallerini, Via Sant'Agata, Piazza Matteotti e Via Emilia Centro, con esclusione delle attività economiche con affaccio ed ingresso in Piazzetta Muratori e nel tratto di Via Emilia Centro ricompreso tra Via Castelmaraldo e Piazza Matteotti;

SANZIONI

Le violazioni ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di recidiva di violazioni di cui commi 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della presente ordinanza ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

INFORMA

che è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato;
Il presente atto entra in vigore il giorno 30 aprile 2013 e resterà vigente fino al 31 ottobre 2013 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

1) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
2) Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Avv. Giorgio Pighi